

STATUTO

Art. 1 - ORIGINI E DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ISABELLA GONZAGA ETS"

con sede a Sabbioneta (MN) in Piazza Libreria Grande n. 1; eventuali modificazioni della sede legale nell'ambito del Comune di Sabbioneta non costituiranno modifica del presente Statuto.

La Casa di Riposo Sabbioneta (ex Ospedale Civile) ebbe origine nel XVI secolo da Vespasiano Gonzaga Duca di Sabbioneta, che ne promuoveva la Fondazione; questa venne condotta a termine dai coniugi Principi CARAFA DE MARRA e ISABELLA GONZAGA, rispettivamente genero e figlia del detto Vespasiano Gonzaga, con atto del 1603. Classificata Infermeria con Decreto Prefettizio 9 giugno 1939 n. 20455, perse detta classifica a seguito del Decreto Ministero della Sanità in data 4 giugno 1965. E' classificata R.S.A. e con DPGR 5/11/1985 n. 2584/613 l'Ente ha assunto la denominazione di "CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SERINI".

La Comunità Alloggio di Sabbioneta fu istituita come ORFANOTROFIO FEMMINILE, da Lorenzo Longari, con Testamento del 21 ottobre 1648.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972 ebbe variata la denominazione in ISTITUTO FEMMINILE BEATA VERGINE DEL CARMINE. Con deliberazione della Giunta Regionale Lombarda 01/06/1993 n. 37003 l'Ente ha assunto la denominazione di "COMUNITA' ALLOGGIO FEDERICA SERINI".

La fondazione deriva dalla fusione delle IPAB "CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SERINI" e "COMUNITA' ALLOGGIO FEDERICA SERINI" costituenti gli Istituti Riuniti di Assistenza e Beneficenza di Sabbioneta, e conseguente trasformazione in Fondazione ONLUS senza scopo di lucro denominata "ISABELLA GONZAGA ONLUS", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro.

Si è poi conformata al D. Lgs. 117/2017 assumendo nella propria denominazione l'acronimo di ETS.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semiresidenzialità e domiciliarità.

Lo scopo precipuo della Fondazione consiste nell'ospitare persone che necessitino di assistenza, fornendo Servizi destinati a salvaguardare l'integrità fisica e psichica degli assistiti anche attraverso lo stimolo al recupero delle attività e la promozione del ruolo sociale e culturale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate, espressamente previste nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - ORGANO DI PARTECIPAZIONE

La Fondazione ha istituito un Organo di Partecipazione denominato "Assemblea dei Benefattori", normato in apposito atto regolamentare, rispetto al quale possono ottenere la qualifica di "aderenti", anche gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, aderiscano ad essa con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.

Nell'ambito di detto Organo possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fonda-

zione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, sempre in conformità alle determinazioni del citato Consiglio.

La qualifica di sostenitore benemerito è invece concessa, dal Consiglio di Amministrazione, a esponenti del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, dell'imprenditoria e delle professioni che abbiano, in modo significativo implicante notorietà, prestato la propria immagine pubblica personale a beneficio della Fondazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle proposte spontanee di adesione degli aderenti e dei sostenitori.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente la condivisione delle finalità della Fondazione e non assumano l'impegno a sostenere con mezzi economici, beni materiali o attività di particolare rilievo al funzionamento e finanziamento della sua attività.

Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate nè rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 5 - MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e/o convenzioni con tali soggetti stipulate;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di atti-

vità diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dal Codice del Terzo Settore.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria e comunque per le finalità proprie della Fondazione.

Per gli amministratori è prevista la gratuità della carica, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 6 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) L'Organo di Controllo che esercita, nei casi previsti dalla legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti.

ART. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, e dura in carica per 5 anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dovrà assumere i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigilare sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli

scopi istituzionali dell'Ente;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta utile e comunque entro sessanta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque membri) compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:

- 3 (tre) nominati dal Sindaco di Sabbioneta di cui 1 (uno) indicato dalla minoranza consiliare;
- 1 (uno) dall'Organismo di partecipazione di cui all'art. 3;
- 1 (uno) dalla Regione Lombardia.

In carenza eventuale dell'Organismo di Partecipazione di cui all'art. 3 il membro di spettanza dello stesso verrà nominato dalla Regione Lombardia possibilmente tra gli eredi dei Benefattori delle due originarie Istituzioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente svolgono il loro incarico a titolo gratuito, conformemente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017. Ad essi compete unicamente il rimborso delle spese purché debitamente documentate. La nomina da parte dell'ente pubblico non configura mandato con rappresentanza.

ART. 10 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso:

- a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere della Fondazione o lesivo del decoro di questa o aver esercitato un'attività in contrasto con le finalità istituzionali della Fondazione;
- per essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito

o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, o comunque che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge quale causa di revoca del rapporto di accreditamento.

In caso di mancanza, per dimissioni o altro motivo, di un membro del Consiglio o in caso di dimissioni di uno dei componenti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione.

Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza contemporanea della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 12 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qual volta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Il Consiglio con la presenza di tutti i suoi componenti, e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Direttore Segretario dell'Ente partecipa alle sedute del Consiglio e provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Per l'estinzione e lo scioglimento si rinvia all'art. 18.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio di Amministrazione, organo deputato all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, spettano compiti di indirizzo e di programmazione nonché gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
2. approva e modifica lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione;
3. predispone ed approva il Bilancio consuntivo annuale di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
4. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
5. approva nei termini di legge gli adempimenti contabili disciplinati nell'apposito regolamento;
6. approva e cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà;
7. approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;
8. costituisce ed aggiorna annualmente l'Albo dei Benefattori e ne approva il regolamento;
9. autorizza il Presidente a stare o resistere in giudizio per conto della Fondazione;
10. approva gli atti che in qualche modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
11. delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni,

Società, Consorzi e Aziende;

12. nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;

13. documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

14. nomina, se istituite, le figure del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario unitamente all'approvazione dei relativi schemi di contratto e dell'individuazione del compenso;

15. nomina, sentito se presente il Direttore Amministrativo, i responsabili delle articolazioni organizzative della Fondazione determinando la durata dell'incarico, gli obiettivi, i compensi;

16. compie tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

17. nominare l'Organo di controllo;

18. nominare il Direttore Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Libri Fiscali di sua competenza ai sensi di Legge. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della tenuta dei Libri Sociali di sua competenza ai sensi di legge, ovvero del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

ART. 15 - DIRETTORE SEGRETARIO

La Fondazione può avvalersi, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, di un Direttore Segretario.

Il Direttore Segretario opera in rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente e cura la predisposizione dell'istruttoria dei progetti di deliberazione sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito regolamento o deliberazione, le attribuzioni, i poteri, le modalità di nomina, il rapporto di lavoro e le eventuali funzioni ulteriori del Direttore Segretario.

Il Direttore Segretario può sovrintendere all'organizzazione e alla gestione operativa della Fondazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali; esso esercita anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni rinnovabili.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale di conti è esercitata dall'Organo di controllo.

Allo stesso spetta un compenso definito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, nel rispetto della normativa vigente.

Il bilancio di esercizio è approvato e depositato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio con riferimento all'esercizio precedente ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre un bilancio preventivo annuale quale strumento di programmazione econo-

mico-finanziaria dell'attività della Fondazione.

Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redige e adotta il bilancio sociale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 18 - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e di tempo. Per la delibera di scioglimento e devoluzione occorre l'unanimità del CDA.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

In caso di scioglimento, il Consiglio della Fondazione nominerà all'unanimità dei membri uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo positivo e preventivo parere reso ai sensi del Codice del Terzo Settore ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 19 - NORME TRANSITORIE

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

Art. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

F.to Stefano Spallanzani

F.to Alessandro Sarasini

F.to Ghezzi Lorena

F.to Alessandria Franco

F.to Serini Luca

F.to Rachele Campanini (l.s.)